



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

056 - 2025 - 34 - 168

LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2025, N. 34

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026

Art. 1

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026 per il periodo di un mese dal 1° gennaio al 31 gennaio 2026, secondo gli schemi di bilancio approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione 14 novembre 2025, n. 59/22 (Proposta di bilancio per l'anno 2026 e di bilancio pluriennale per gli anni 2026-2028, di legge di stabilità 2026 e documenti connessi).

2. Gli impegni sono assunti nel rispetto dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e dei correlati principi contabili, che trovano integrale applicazione. Gli impegni non possono superare l'ammontare dello stanziamento previsto per ciascun programma dello stato di previsione della spesa, al netto delle quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario, degli impegni già assunti sul pluriennale da esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegni frazionati in dodicesimi. Tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti giuridici dal 1° gennaio 2026.